

Prot. N. UMU.**2013.0609**
(citare nella risposta)
Roma lì 9 aprile 2013

**ISTRUZIONI
OPERATIVE N. 10**

Ai Centri di Assistenza Agricola

Loro Sedi

OGGETTO: Domanda Unica 2012 – Reg. Ce 73/2009 art. 68 avvicendamento biennale.

A seguito delle richieste pervenute da codesti CAA, si trasmette, allegata alla presente, la nota di chiarimento relativa alle modalità di applicazione dei controlli di cui all'art. 68 del Reg. Ce n. 73/2009 riguardanti il sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi – avvicendamento biennale.

IL TITOLARE
Dr.ssa Concetta Lo Conte

1 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi: Avvicendamento biennale

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La misura dell'avvicendamento è consentita nelle regioni indicate nell'allegato 5 del DM 29 luglio 2009. La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del DM 29 luglio 2009 (P74=1: AVVICENDAMENTO RICHIESTO IN ZONE NON PREVISTE DALL'ALL. 5 DM 29 LUGLIO 2009);
- 2) Che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) Che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'allegato 6 del DM 29 luglio 2009 (US6 = 1: INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE);
- 4) Che ciascun appezzamento abbia la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005. La circolare AGEA n. 18 del 18 aprile 2011, al paragrafo 10.3 ha disposto la dichiarazione separata di ciascuna particella al fine esclusivo di localizzare correttamente le porzioni di superficie in avvicendamento; la verifica della dimensione minima sarà effettuata, in armonia con le disposizioni ministeriali, sull'appezzamento definito nella circolare sopra richiamata come "superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva" (P62 = 4: APPEZZAMENTO INFERIORE AI 500 METRI QUADRI - ARTICOLO 68);
- 5) che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie e da parte del medesimo agricoltore, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici.

Dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, il terzo anno l'agricoltore può non richiedere l'aiuto e interrompere l'avvicendamento.

In caso di cessione dell'azienda, l'impegno biennale dell'avvicendamento si considera non rispettato e si procede al recupero dell'anno precedente salvo che, ai sensi dell'art. 82 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- cessione totale dell'azienda;
- il cessionario presenti domanda di aiuto di avvicendamento continuando la rotazione delle colture iniziata dal cedente.

Il cessionario termina, quindi, il biennio iniziato dal cedente.

Qualora, invece, il cessionario presenti domanda di avvicendamento senza rispettare la rotazione iniziata dal cedente, per quanto sopra detto, si procede al recupero del primo anno nei confronti del cedente e l'anno in questione si considera quale primo anno di un nuovo biennio per il cessionario.

L'applicazione della deroga conseguente alla cessione dell'azienda è subordinata alla presentazione della documentazione relativa (con indicazione delle parti in causa) all'OP AGEA da parte dell'interessato e alla comunicazione dell'autorizzazione a procedere.

Infine, qualora l'avvicendamento sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate, si procede al recupero del premio pagato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi come tale una circostanza anormale, imprevedibile,

indipendente dall'operatore poiché totalmente fuori dal suo controllo (non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

2 Controlli specifici

2.1 Primo biennio

I anno

Per ciascun appezzamento dichiarato dall'agricoltore nel primo anno è necessario verificare i requisiti elencati nel precedente paragrafo 1.

La superficie risultata ammissibile ai controlli SIGC può essere liquidata ed è la superficie da avvicendare nell'anno successivo.

II anno

Nel caso in cui le superfici di ciascun appezzamento dichiarate nel primo anno per le quali l'agricoltore si è impegnato ad avvicendare le colture non siano correttamente avvicendate (o non siano state più richieste ad aiuto), è necessario determinare la quantità di superficie non ammissibile per ciascun appezzamento.

La superficie non avvicendata rispetto a quella che obbligatoriamente avrebbe dovuto esserlo (impegno del I anno) corrisponde alla superficie non determinata ai fini del calcolo dell'esito per il gruppo di colture, salvo il caso in cui l'avvicendamento sia stato mantenuto anche in assenza di richiesta per l'avvicendamento da parte dello stesso agricoltore nel secondo anno.

La superficie può risultare non avvicendata secondo due casistiche:

1. Mancata dichiarazione ad aiuto della particella nel secondo anno. In corrispondenza della superficie richiesta nell'anno di impegno 1 e non richiesta nell'anno di impegno 2 si accenderà l'indicatore *P75=3- CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO: **Particella non dichiarata;***
2. Ciclo di rotazione non rispettato. Si accenderà l'indicatore *P75=1- CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO IN CORSO (**anno impegno 2**).*

L'importo ottenuto moltiplicando la somma delle superfici non avvicendate per l'importo unitario erogato nell'anno precedente dovrà essere recuperato dalle somme erogate nel primo anno.

Sull'anno di impegno 2 si accenderà l'indicatore *P75=1- CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO IN CORSO (**anno impegno 2**)*. In corrispondenza della medesima superficie richiesta nell'anno di impegno 1 si accenderà l'indicatore *P75=2- CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO (**anno impegno 1**).*

Se l'agricoltore non intende richiedere l'aiuto nell'anno successivo (terzo anno) il suo impegno si conclude.

Nel caso in cui intenda richiedere nuovamente aiuti e si impegni per un nuovo biennio, la superficie da avvicendare agronomicamente nell'anno successivo corrisponde a quella risultata ammissibile ai controlli SIGC.

Le superfici dichiarate per la prima volta nel secondo anno di richiesta dell'aiuto da parte dell'agricoltore dovranno essere considerate, naturalmente, come una nuova richiesta e pagate integralmente dopo i controlli di cui al precedente paragrafo 1.

Qualora una superficie risulti in tutto o in parte non ammissibile al SIGC, la superficie determinata ai fini dell'aiuto in esame deve essere calcolata come la minore tra la superficie riscontrata al GIS e quella obbligatoriamente avvicendata.

Indicatori riscontrabili per l'avvicendamento nel primo biennio							
I anno				II anno			
Indicatore			Effetto	Indicatore		Effetto	
US6	1	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili	US6	1	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili
P62	4	APPEZZAMENTO INFERIORE AI 500 METRI QUADRI - ARTICOLO 68	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti	P62	4	APPEZZAMENTO INFERIORE AI 500 METRI QUADRI - ARTICOLO 68	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti
P74	1	AVVICENDAMENTO RICHiesto IN ZONE NON PREVISTE DALL'ALL. 5 DM 29 LUGLIO 2009	La superficie irregolare viene esclusa dal computo delle superfici ammissibili e NON concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	P74	1	AVVICENDAMENTO RICHiesto IN ZONE NON PREVISTE DALL'ALL. 5 DM 29 LUGLIO 2009	La superficie irregolare viene esclusa dal computo delle superfici ammissibili e NON concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)
P75	2	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO (anno impegno 1)	Recupero dell'importo erogato, nei limiti della superficie non avvicendata nell'anno successivo	P75	1	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO IN CORSO (anno impegno 2)	Non è possibile dare corso al pagamento dell'importo richiesto nella campagna in corso, nei limiti della superficie non avvicendata rispetto all'anno precedente e concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)
P75	3	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO: Particella non dichiarata	Recupero dell'importo erogato, nei limiti della superficie non avvicendata nell'anno successivo				

2.2 Secondo biennio

III anno

Per ciascun appezzamento richiesto ad aiuto come primo anno di un nuovo biennio e già dichiarato dall'agricoltore nel biennio precedente è necessario continuare la verifica della correttezza dell'avvicendamento rispetto all'anno precedente.

Riguardo alle colture, tuttavia, è possibile dichiarare sulla medesima superficie colture miglioratrici sia nel secondo anno del primo biennio che nel primo anno del secondo biennio.

Nel caso in cui si verifichi la successione di due colture depauperanti sul medesimo appezzamento, tale superficie è ritenuta non ammissibile alla richiesta dell'aiuto e viene acceso l'indicatore *P74=2 MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI AVVICENDAMENTO SECONDO BIENNIO*.

Nel caso in cui le superfici non siano correttamente avvicendate è necessario determinare la quantità di superficie non ammissibile per ciascun appezzamento. Per tali superfici:

1. non si effettua alcun recupero rispetto al biennio precedente;
2. la superficie "avvicendata" ammissibile all'aiuto corrisponde alla minore tra quella risultata ammissibile ai controlli SIGC e quella risultata correttamente avvicendata rispetto all'anno precedente;
3. la superficie da avvicendare obbligatoriamente nell'anno successivo corrisponde a quella risultata "avvicendata" (determinata come indicato qui sopra al punto 2), per la quale l'agricoltore ha assunto un impegno biennale.

IV anno

Nel caso in cui le superfici già dichiarate nel III anno (primo anno del secondo biennio) non siano correttamente avvicendate (o non siano state più richieste per l'aiuto), per ciascun appezzamento per il quale l'agricoltore si è impegnato ad avvicendare le colture è necessario determinare la quantità di superficie non ammissibile.

La superficie non avvicendata rispetto a quella che obbligatoriamente avrebbe dovuto esserlo (impegno del III anno) corrisponde alla superficie non determinata ai fini del calcolo dell'esito per il gruppo di colture.

L'importo ottenuto moltiplicando la somma delle superfici non avvicendate per l'importo unitario erogato nell'anno precedente dovrà essere recuperato dalle somme erogate nel primo anno del secondo biennio.

Se l'agricoltore non intende richiedere l'aiuto nell'anno successivo il suo impegno si conclude. Nel caso in cui intenda richiedere nuovamente l'aiuto in questione e si impegni per un nuovo biennio, la superficie da avvicendare nell'anno successivo corrisponde a quella risultata ammissibile ai controlli SIGC.

Le superfici dichiarate per la prima volta nel quarto anno di richiesta dell'aiuto da parte dell'agricoltore dovranno essere considerate, naturalmente, come una nuova richiesta e pagate integralmente dopo i controlli di cui al precedente paragrafo 1.

Qualora una superficie risulti in tutto o in parte non ammissibile al SIGC, la superficie determinata ai fini dell'aiuto in esame deve essere calcolata come la minore tra la superficie riscontrata al GIS e quella obbligatoriamente avvicendata.

Indicatori riscontrabili per l'avvicendamento nel secondo biennio							
I anno			II anno				
Indicatore		Effetto	Indicatore		Effetto		
US6	1	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili	US6	1	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili
P62	4	APPEZZAMENTO INFERIORE AI 500 METRI QUADRI - ARTICOLO 68	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti	P62	4	APPEZZAMENTO INFERIORE AI 500 METRI QUADRI - ARTICOLO 68	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti
P74	1	AVVICENDAMENTO RICHiesto IN ZONE NON PREVISTE DALL'ALL. 5 DM 29 LUGLIO 2009	La superficie irregolare viene esclusa dal computo delle superfici ammissibili e NON concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	P74	1	AVVICENDAMENTO RICHiesto IN ZONE NON PREVISTE DALL'ALL. 5 DM 29 LUGLIO 2009	La superficie irregolare viene esclusa dal computo delle superfici ammissibili e NON concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)
P75	2	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO (anno impegno 1)	Recupero dell'importo erogato, nei limiti della superficie non avvicendata nell'anno successivo	P75	1	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO IN CORSO (anno impegno 2)	Non è possibile dare corso al pagamento dell'importo richiesto nella campagna in corso, nei limiti della superficie non avvicendata rispetto all'anno precedente e concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)
P75	3	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO: Particella non dichiarata	Recupero dell'importo erogato, nei limiti della superficie non avvicendata nell'anno successivo				
P74	2	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI AVVICENDAMENTO	La superficie irregolare si considera non richiedibile all'aiuto				

Indicatori riscontrabili per l'avvicendamento nel secondo biennio					
I anno			II anno		
Indicatore		Effetto	Indicatore		Effetto
	SECONDO BIENNIO				

2.3 Particelle soppresse al catasto terreni

Il controllo del rispetto del ciclo di rotazione colturale riguardante le particelle richieste ad aiuto per il primo anno di impegno e successivamente soppresse al catasto terreni è possibile esclusivamente individuando la relazione tra la particella soppressa e le sue derivate. Tale relazione viene tracciata nell'ambito del fascicolo aziendale (sezione delle mutazioni aziendali).

2.4 Particelle coltivate a grano duro

A decorrere dalla domanda 2013, per la coltivazione di frumento duro gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che sulle superfici interessate coltivano frumento duro ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alle produzioni biologiche. I produttori richiedenti l'aiuto devono utilizzare semente certificata (pre-base, base, I e II riproduzione) di frumento duro ed i quantitativi minimi da utilizzare devono essere corrispondenti all'ordinarietà della pratica agronomica e comunque non inferiori a 160 kg per ettaro.

E' necessario verificare che siano state fornite le dichiarazioni obbligatorie, sia nel caso in cui l'azienda sia biologica, sia nel caso in cui l'azienda non sia biologica (G01 = 1: ASSENZA DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE GRANO DURO).

L'agricoltore che coltiva grano duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alle produzioni biologiche, e non utilizza sementi di varietà certificate sulle superfici interessate da tali produzioni, è tenuto ad allegare una dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo riconosciuto dal MiPaaF contenente l'indicazione puntuale delle informazioni necessarie alla individuazione delle superfici interessate da tale coltivazione, per cui è stato richiesto il sostegno specifico per l'avvicendamento biennale, e a fornire l'indicazione del codice di identificazione dell'organismo di controllo (G02 = 1: MANCATA APPARTENENZA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO).

Per quanto riguarda le aziende in situazione diversa da quella sopra indicata, è necessario verificare:

1. Che le varietà indicate siano ritenute ammissibili (US6 = 1: INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE);
2. Che la fattura sia stata allegata, oppure che siano presenti i cartellini (G03 = 1: ASSENZA FATTURE/CARTELLINI VARIETALI);
3. Che il quantitativo di semente indicata sia sufficiente alla semina delle superfici richieste: il quantitativo minimo è pari a 160 kg/ha (G04=1: QUANTITA' DI SEMENTE INSUFFICIENTE).

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario della fattura stessa, la quantità fatturata e la quantità utilizzata. Tali informazioni saranno fatte oggetto di un controllo specifico, verificando se le quantità fatturate sono sufficienti alla semina delle superfici dichiarate da tutti coloro che indicano la medesima fattura e dall'intestatario della fattura stessa. Nel caso di quantità fatturate (stesso CUA e stesso n. fattura) indicate in maniera difforme il calcolo verrà eseguito sulla quantità dichiarata minore. Il quantitativo di semente sarà attribuito prioritariamente

all'intestatario della fattura e il residuo sarà ripartito tra gli altri dichiaranti in proporzione al quantitativo dichiarato utilizzato.

Per tutti gli agricoltori in condivisione della medesima fattura, verrà acceso l'indicatore G05=1: FATTURA CONDIVISA CON ALTRO PRODUTTORE.

Le superfici risultate ammissibili a valle di tali controlli sono utilizzate per la verifica del corretto ciclo di rotazione.

Indicatore			Effetto
US6	1	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili
G01	1	ASSENZA DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE GRANO DURO	escude le particelle dichiarate a grano duro dal computo delle superfici ammissibili. Le superfici risultate ammissibili a valle di tali controlli sono utilizzate per la verifica del corretto ciclo di rotazione
G02	1	MANCATA APPARTENENZA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO	escude le particelle dichiarate a grano duro dal computo delle superfici ammissibili. Le superfici risultate ammissibili a valle di tali controlli sono utilizzate per la verifica del corretto ciclo di rotazione
G03	1	ASSENZA FATTURE/CARTELLINI VARIETALI	escude le particelle dichiarate a grano duro dal computo delle superfici ammissibili. Le superfici risultate ammissibili a valle di tali controlli sono utilizzate per la verifica del corretto ciclo di rotazione
G04	1	QUANTITA' DI SEMENTE INSUFFICIENTE	riproporzionamento della superficie richiesta fino a concorrenza della parte obbligatoria (con tolleranza di un Kg). Le superfici risultate ammissibili a valle di tali controlli sono utilizzate per la verifica del corretto ciclo di rotazione
G05	1	FATTURA CONDIVISA CON ALTRO PRODUTTORE	Il quantitativo di semente sarà attribuito prioritariamente all'intestatario della fattura e il residuo sarà ripartito tra gli altri dichiaranti in proporzione al quantitativo dichiarato utilizzato

2.5 Applicazione delle sanzioni sul sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, qualora in uno degli anni del biennio di avvicendamento la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3, e 58 del regolamento medesimo.

Il mancato rispetto dell'obbligo di rotazione delle colture comporta altresì l'ineleggibilità all'aiuto per l'intero periodo biennale, ed il conseguente recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nella campagna precedente.